



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - Oggetto ed Ambito**
- ART. 2 - Lavori da farsi in economia**
- ART. 3 - Importo dei lavori in economia**
- ART. 4- Il Responsabile dei lavori**
- ART. 5 - Sistemi di realizzazione dei lavori in economia**

TITOLO II - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- ART. 6 - Lavori in amministrazione diretta**

TITOLO III - LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

- ART. 7 - Lavori a cottimo fiduciario**
- ART. 8 - Preventivi, perizie e aggiudicazioni**
- ART. 9 - Determinazione del responsabile del servizio**
- ART. 10 - Il contratto di cottimo fiduciario**

TITOLO IV - CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E COLLAUDI

- ART. 11 - Contabilità dei lavori**
- ART. 12 - Pagamenti**
- ART. 13 - Giustificazione minute spese**
- ART. 14 - Collaudo finale**
- ART. 15 - Liquidazione**

TITOLO V - NORME FINALI

- ART. 16 - Divieto di frazionamento**
- ART. 17 - Entrata in vigore**

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto ed Ambito

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 88, 142 e segg. del regolamento di esecuzione dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i lavori e le relative provviste che, per loro natura, possono farsi in economia. Nei casi di somma urgenza, di cui al primo comma dell'art.147 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, il limite di spesa resta fissato in 200.000 euro.

ART. 2 - Lavori da farsi in economia

I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:

Per il servizio delle strade:

1. le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
2. la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi ecc.;
3. il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
4. la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
5. interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.

Per il servizio acquedotto:

1. le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
2. la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri, ecc.);
3. gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

Per il servizio fognatura:

1. le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;
3. gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.

Per il servizio dei lavori pubblici degli edifici:

1. le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
2. i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
3. le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.

Per il servizio del verde, aree esterne e arredo urbano:

1. le manutenzione ordinaria annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
2. opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione.
3. le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.

Potranno pure essere eseguiti in economia:

1. gli studi, i rilevamenti e le ricerche mappature dei servizi a rete, ecc., le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell'Ufficio tecnico comunale;
2. i lavori e le provviste, allorchè sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
3. i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già in consegna alle imprese;
4. i lavori da eseguirsi d'Ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche.

ART. 3 - Importo dei lavori in economia

Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori in economia si applicano i seguenti criteri:

- a) per gli interventi urgenti di riparazione nel limite di quanto strettamente necessario al ripristino ed alla funzionalità dei beni di proprietà comunale e per singolo intervento;
- b) per gli interventi di manutenzione ordinaria l'importo annuo stimato nelle perizie ed anche in analogia ai precedenti esercizi finanziari;
- c) gli interventi di somma urgenza e pronto intervento nel limite strettamente necessario al ripristino e alla funzionalità dell'opera.

ART. 4 - Il Responsabile dei lavori

Le spese per i lavori e le provviste di cui all'art. 2 sono disposte dal responsabile del servizio, che assume la veste del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e/o di responsabile unico degli interventi di cui all'art.7 della legge n.109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

I provvedimenti del responsabile unico del procedimento e dell'istruttoria sono comunicati in tempo utile all'Amministrazione ai terzi interessati ai sensi dell'art.191 del TUEL. D.lgs 267/00, ed hanno impegno e rilevanza esterna intendendosi per tale impegnata l'Amministrazione.

Il responsabile del servizio provvede, altresì, agli adempimenti dell'impegno di spesa di cui al successivo articolo 9 ed alla liquidazione ai sensi degli artt.183 e 184 del D.lgs. n. 267/00, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione per ogni singolo intervento.

ART. 5 - Sistemi di realizzazione dei lavori in economia

I lavori e le relative forniture di cui al precedente art. 2 possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;

- c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

TITOLO II

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 6 - Lavori in amministrazione diretta

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e le relative forniture per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima. Sono, altresì, eseguiti in amministrazione diretta le provviste di materiali ed i noli a caldo, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di cinque imprese, salvo il caso della somma urgenza e pronto intervento di cui all'art.147 del D.P.R. n. 554/00, o che la specialità e la limitata entità richiedano il ricorso a persona od a impresa determinata.

TITOLO III

LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 7 - Lavori a cottimo fiduciario

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori e le relative provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 8 - Preventivi, perizie e aggiudicazioni

Qualora non sia possibile redigere, da parte dell'Ufficio Tecnico, un progetto esecutivo o una perizia dei lavori da eseguire, gli stessi sono affidati in base ad un preventivo da richiedersi alle imprese e devono obbligatoriamente contenere:

- a) le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste necessarie;
- b) i relativi prezzi;
- c) le modalità di pagamento;
- d) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, comunque, alle norme legislative e regolamentari vigenti;

- e) la facoltà - per l'Amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,

I preventivi sono richiesti ad almeno cinque imprese, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro e delle relative provviste sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; essi debbono essere conservati agli atti.

I preventivi possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi o perizie di stima.

L'aggiudicazione dovrà avvenire, sia per preventivi sia per perizie o progetti, con il criterio del prezzo più basso o il maggior ribasso sui prezzi di elenco ovvero mediante ribasso sul costo delle opere a corpo.

L'apertura dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile di Servizio con l'assistenza di due testimoni scelti fra gli impiegati dell'Ufficio, qualora il Regolamento dei Contratti non preveda diversamente.

I preventivi devono essere sottoposti al "visto di congruità" da parte del Responsabile di servizio competente:

L'ordine dei lavori e delle relative provviste, sottoscritto dal responsabile del servizio e/o dal responsabile del procedimento, è effettuato mediante lettera o altro atto dell'Amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'Impresa.

ART. 9 - Determinazione del responsabile del servizio

Il responsabile del servizio, per ogni singolo intervento, predispone contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 5 dell'art.8, la relativa determinazione a contrattare che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'esatta individuazione dei lavori da realizzarsi in economia;
- b) la spesa stimata complessivamente e la durata del contratto;
- c) il nominativo della ditta prescelta e la modalità eseguita per la sua individuazione;
- d) il criterio di aggiudicazione seguito;
- e) lo schema di contratto di cottimo fiduciario;
- f) quant'altro necessario ai fini dell'approvazione ed affidamento lavori.

ART. 10 - Il contratto di cottimo fiduciario

Il contratto di cottimo fiduciario deve espressamente contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo o di inadempienze;
- g) la facoltà che l'Amministrazione si riserva di provvedere d'Ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il contraente privato manchi ai patti, nel modo indicato dall'art.119 e seguenti del D.P.R. n. 554/00.

L'Amministrazione perviene all'applicazione delle penali dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto.

Per il contratto di cottimo fiduciario non è richiesta assistenza di Ufficiale rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, dal responsabile del servizio quale funzionario incaricato, diretto ed immediato responsabile dei lavori per importi di lavori e relative somministrazioni fino alla concorrenza massima di Euro 3.615,20 (L.7.000.000).

Per importi superiori a Euro 3.615,20 (L.7.000.000) il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario comunale, stipulato dal responsabile del servizio e soggetto a registrazione ordinaria.

TITOLO IV

CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E COLLAUDI

ART. 11 - Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori in economia, se fatti su perizia o progetto dell'Ufficio tecnico, verrà tenuta secondo le norme di cui all'art.176 e seguenti del D.P.R. 554/99. Per i lavori fatti su preventivo delle ditte a semplice stato d'avanzamento o stato finale.

ART. 12 - Pagamenti

In base alle risultanze della contabilità lavori, tenuta come prescritto dal precedente art.12, il responsabile del procedimento singolo emetterà i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti come stabiliti dal contratto di cottimo. La liquidazione dei crediti dei cottimisti avverrà nella forma stabilita per i conti finali alle imprese.

Per i lavori di lieve entità ed importo si provvederà alla semplice liquidazione delle fatture emesse e, per le prestazioni in economia diretta, anche mediante buoni indicanti:

- a) il nome e cognome dell'operaio fornitore;
- b) la qualità delle somministrazioni;
- c) la quantità coi relativi fattori.

ART. 13 - Giustificazione minute spese

Per le minute spese fino alla concorrenza massima di Euro 1.032,91 (£. 2.000.000), per le quali è consuetudine l'acquisto di provviste da rivenditori locali, per lavori da eseguirsi in economia diretta, basterà che il responsabile del singolo intervento ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di spesa:

- a) nome e cognome e condizione del fornitore compreso il codice fiscale;
- b) la bolla di accompagnamento dei beni o provviste ritirate o consegnate;
- c) l'oggetto della spesa;
- d) l'importo;
- e) la data;
- f) eventuale fattura emessa dal fornitore.

ART. 14 - Collaudo finale

I lavori e le relative provviste, con esclusione di quelli eseguiti in economia diretta, sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito dal responsabile del servizio o da suo delegato.

Se la spesa non supera l'importo di Euro 77.468,34 (£. 150.000.000): il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento.

ART. 15 – Liquidazione

Le fatture, le note, le bolle, i collaudi, ecc., dei lavori e relative provviste non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 16 - Divieto di frazionamento

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dal presente regolamento. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per i lavori, e le relative provviste, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza o singolo intervento.

ART. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale